Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 162

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 11 luglio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1940**



**1941**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° luglio 1940-XVIII, n. 2067.
**Contributo dovuto dal comune di Vigone, della provincia di Torino, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare per l'ex-corso integrativo, trasformato in corso secondario di avviamento professionale, e la deliberazione di accettazione del Comune interessato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che il comune di Vigone della provincia di Torino, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile

1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, in L. 223,50 per il periodo 1° luglio 1930-VIII-31 dicembre 1930-IX, ed in L. 447 per l'anno 1931-X.

Art. 2.

Il contributo di L. 670,50 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *luglio* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 435, *foglio* 26. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 2068.

**Autorizzazione alla Regia università di Parma ad accettare una donazione.**

N. 2068. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Parma viene autorizzata ad accettare la donazione della biblioteca del Sen. prof. Agostino Berenini, disposta in suo favore dal dott. avv. Antonio Belli, quale segretario del Sindacato fascista avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Parma, con atto rogato in forma pubblica amministrativa il 13 luglio 1938 dal cav. Albino Arduini, direttore amministrativo dell'Università anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *luglio* 1941-XIX

---

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 613.

**Istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, della carica speciale di « capo del Servizio corrieri ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero degli affari esteri la carica speciale di « capo del Servizio corrieri ». Detta carica sarà assegnata ad un funzionario del gruppo *B*, di grado 10° che potrà conseguire la nomina ai gradi 9° e 8°, dopo aver compiuto quattro anni nel grado 10° ed otto nel grado 9°.

Art. 2.

Al « Capo del Servizio corrieri » è affidata la sorveglianza e la disciplina del personale addetto al servizio corrieri di Gabinetto.

Egli è posto alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio V della Direzione generale del personale e dell'amministrazione interna.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto la nomina al posto di « capo del Servizio corrieri » è conferita dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, a suo giudizio insindacabile, a persona scelta tra il personale alle dipendenze di Amministrazioni civili o militari, che abbia esercitato mansioni similari per almeno un quinquennio e che abbia i necessari requisiti per ricoprire tale carica compreso il titolo di studio, esclusi i limiti di età.

L'esame dei requisiti di cui sopra, sarà deferito al Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La tabella n. 4 del personale con cariche speciali del Ministero degli affari esteri, allegata al Nostro decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1354, è modificata nel senso che viene istituita la carica di cui all'art. 1.

La tabella *A* allegata al R. decreto 2 luglio 1940-XVIII, n. 1182, viene modificata nel senso che i posti del grado 10° (archivisti all'estero di 2ª classe) sono ridotti a 28.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore a tutti gli effetti dal primo del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *luglio* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 435, *foglio* 25. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 614.

**Riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, riguardante i ruoli organici dei personali civili della Regia marina, mo-

dificato dai Regi decreti 16 maggio 1932-X, n. 595, 5 gennaio 1933-XI, n. 20, 23 febbraio 1933-XI, n. 200, 5 giugno 1933-XI, n. 901, 30 novembre 1933-XII, n. 1757, 12 luglio 1934-XII, n. 1285, 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, dal R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1116, dai Regi decreti 17 settembre 1936-XIV, n. 1795, 14 ottobre 1937-XV, n. 2064, e dal R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico del « Personale della carriera amministrativa » (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della Regia marina, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituto dal seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 4° | Direttori generali | 2 |
| 5° | Ispettori generali | 4 |
| 6° | Direttori capi divisione | 16 |
| 7° | Capi sezione | 19 |
| 8° | Consiglieri | 21 |
| 9° | Primi segretari | 43 |
| 10° | Segretari | 50 |
| 11° | Vice-segretari | |
| | Totale | 155 |

Art. 2.

L'organico dei « Chimici per le Direzioni armi e armamenti navali » (gruppo *A*), di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 5° | Ispettore chimico | 1 |
| 6° | Chimico direttore | 2 |
| 7° | Chimici capi | 3 |
| 8° | Chimici principali | 5 |
| 9° | Chimici | 8 |
| 10° | Chimici aggiunti | 10 |
| | Totale | 29 |

Art. 3.

L'organico dei « Fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali » (gruppo *A*), di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Fisici o ingegneri elettrotecnici direttori | 1 |
| 7° | Fisici o ingegneri elettrotecnici capi | 4 |
| 8° | Fisici o ingegneri elettrotecnici principali | 5 |
| 9° | Fisici o ingegneri elettrotecnici | 6 |
| 10° | Fisici o ingegneri elettrotecnici aggiunti | 7 |
| | Totale | 23 |

Il posto di capo dell'Ufficio studi e ricerche ottico scientifiche (gruppo *A*, grado 8°), di cui all'art. 1 del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 978, è soppresso. Le funzioni inerenti alla carica predetta saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali designato dal Ministro per la marina.

Il Ministro per la marina ha anche facoltà di assegnare funzionari del predetto ruolo a servizi diversi da quello delle Armi ed armamenti navali.

Art. 4.

L'organico del « Personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia » (gruppo *A*), di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Direttore | 1 |
| 7° | Specialisti capi | 1 |
| 8° | Specialisti principali | 3 |
| 9° | Specialisti | 5 |
| 10° | Specialisti aggiunti | 8 |
| | Totale | 18 |

Art. 5.

L'organico del « Personale di ragioneria degli Arsenali militari marittimi » (gruppo *B*), di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 6° | Ragionieri superiori | 3 |
| 7° | Ragionieri capi | 9 |
| 8° | Ragionieri principali | 16 |
| 9° | Primi ragionieri | 30 |
| 10° | Ragionieri | 52 |
| 11° | Vice ragionieri | |
| | Totale | 110 |

Art. 6.

L'organico dei « Contabili della Regia marina » (gruppo *B*), di cui all'art. 6 del R. decreto 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 8° | Contabili capi | 34 |
| 9° | Contabili principali | 81 |
| 10° | Primi contabili | 177 |
| 11° | Contabili | |
| | Totale | 292 |

Resta fermo l'obbligo di lasciare vacanti nei gradi del ruolo predetto tanti posti quanti ne risultano occupati nei corrispondenti gradi del ruolo transitorio dei contabili della Regia marina (gruppo *C*), tenuto eventualmente conto dei posti che in quest'ultimo ruolo saranno occupati in conseguenza dei trasferimenti previsti dal successivo art. 21.

Art. 7.

I ruoli dei personali civili tecnici del Regio istituto idrografico, delle Costruzioni navali e meccaniche, delle Direzioni armi ed armamenti navali e delle Direzioni ed Uffici del genio militare per la Regia marina (gruppo *B*) sono soppressi ed è istituito il ruolo del « Personale dei capi tecnici della Regia marina » (gruppo *B*) con l'organico seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 8° | Capi tecnici principali | 52 |
| 9° | Primi capi tecnici | 107 |
| 10° | Capi tecnici | 291 |
| 11° | Capi tecnici aggiunti | |
| | Totale . . . | 450 |

Il « Personale dei capi tecnici della Regia marina » ha attribuzioni di carattere tecnico inerenti ai servizi idrografico, delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, del genio militare della Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo.

Con decreto del Ministro per la marina esso può essere suddiviso in specialità. Con decreto dello stesso Ministro sarà fissata la ripartizione numerica del personale fra i servizi di cui al precedente comma.

Per la nomina e per l'avanzamento del personale dei capi tecnici della Regia marina continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per il personale dei ruoli soppressi.

Art. 8.

I ruoli dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, per le Direzioni armi ed armamenti navali e per le direzioni ed uffici del Genio militare per la Regia marina (gruppo *B*) sono soppressi ed è istituito il ruolo del « Personale dei disegnatori tecnici della Regia marina » con l'organico seguente:

| Grado | | N. dei post |
|---|---|---|
| 8° | Capo disegnatore tecnico principale | 27 |
| 9° | Capo disegnatore tecnico | 64 |
| 10° | Disegnatore tecnico | 167 |
| 11° | Disegnatore tecnico aggiunto | |
| | Totale . . . | 258 |

Il personale dei disegnatori tecnici della Regia marina esplica le proprie attribuzioni nei servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali e del genio militare per la Regia marina. Con decreto del Ministro per la marina esso può essere suddiviso in specialità. Con decreto dello stesso Ministro sarà fissata la ripartizione del personale fra i servizi di cui al precedente comma.

Per la nomina e per l'avanzamento del personale dei disegnatori tecnici della Regia marina continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per il personale dei ruoli soppressi.

Art. 9.

E' istituito il ruolo del « Personale degli aiutanti capi tecnici della Regia marina » (gruppo *C*) con l'organico seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Aiutante capo tecnico principale | 5 |
| 10° | Primo aiutante capo tecnico | 11 |
| 11° | Aiutante capo tecnico | 20 |
| 12° | Aiutante capo tecnico aggiunto | 40 |
| | Totale . . . | 76 |

Il personale predetto ha il compito di coadiuvare il personale dei capi tecnici della Regia marina nelle mansioni di carattere tecnico inerenti ai servizi idrografico, delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, del genio militare per la Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo.

Per la nomina e per le promozioni del personale degli aiutanti capi tecnici della Regia marina si applicano le disposizioni vigenti per il personale di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro per la marina sarà stabilita la ripartizione numerica del personale stesso fra i servizi indicati nel 2° comma del presente articolo.

Art. 10.

E' istituito il ruolo del « Personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina » (gruppo *C*) con l'organico seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Aiutante disegnatore principale | 3 |
| 10° | Primo aiutante disegnatore | 8 |
| 11° | Aiutante disegnatore | 12 |
| 12° | Aiutante disegnatore aggiunto | 22 |
| | Totale . . . | 45 |

Il personale predetto ha il compito di coadiuvare il personale dei disegnatori tecnici della Regia marina nelle mansioni loro affidate ed inerenti ai servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali e del genio militare per la Regia marina.

Per la nomina e per le promozioni del personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina si applicano le disposizioni vigenti per il personale di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Ministro per la marina sarà stabilita la ripartizione numerica del personale stesso fra i servizi indicati nel 2° comma del presente articolo.

Art. 11.

L'organico del « Personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima » (gruppo *C*), di cui all'art. 15 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

| Grado | | N. dei posti |
|---|---|---|
| 9° | Archivisti capi | 36 |
| 10° | Primi archivisti | 108 |
| 11° | Archivisti | 180 |
| 12° | Applicati | 396 |
| | Totale . . . | 720 |

*Annotazione.* — Deve rimanere scoperto nei singoli gradi del ruolo un numero di posti uguale a quello degli impiegati che si trovino iscritti nel corrispondente elenco del personale proveniente dalle Amministrazioni austro-ungarica e fiumana fino a quando tale personale non sia eliminato o trasferito nel ruolo in base al R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1241.

Art. 12.

L'organico del « Personale subalterno dell'Amministrazione centrale », di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è sostituito dal seguente:

| | N. dei posti |
|---|---|
| Commesso capo | 1 |
| Primi commessi | 3 |
| Commessi e uscieri capi | 51 |
| Uscieri | 51 |
| Inservienti | 31 |
| Commessi di cassa | 1 |
| Totale . . . | 138 |
| Capo agente tecnico (1) | 1 |
| Agenti tecnici (1) | 3 |
| Totale . . . | 4 |

(1) Col trattamento stabilito, rispettivamente, per il capo agente tecnico e per gli agenti tecnici del Ministero delle finanze.

*Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 13.

Le ispezioni ai vari enti della Regia marina si distinguono in tecnico-militari ed amministrative. Le prime sono eseguite, oltre che per disposizione del Ministero della marina, dai comandanti navali, dai comandanti in capo di dipartimento marittimo, dai comandanti militari-marittimi e dai capi dei singoli servizi nei limiti delle proprie attribuzioni.

Le ispezioni di carattere amministrativo, salve le disposizioni contenute nei singoli regolamenti della Regia marina, sono eseguite, per ordine del Ministro per la marina, da ispettori generali o da direttori capi divisione della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale.

Art. 14.

Gli enti della Regia marina che hanno gestione di valori e di beni patrimoniali sono soggetti ad ispezioni contabili intese ad accertare la regolarità della tenuta dei prescritti registri contabili e la regolarità e tempestività della resa dei conti.

Le ispezioni contabili sono ordinate, oltre che dal Ministro per la marina, dai capi dei vari servizi per quanto riguarda gli enti da essi dipendenti e sono eseguite da funzionari militari o civili designati dal Ministro o dal capo servizio che ordina l'ispezione, salvo quanto dispongono in proposito i singoli regolamenti.

Art. 15.

Nulla è innovato alle vigenti norme che attribuiscono poteri ispettivi al Ministero delle finanze.

Art. 16.

Il ruolo del « Personale civile tecnico per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo » (gruppo *C*), di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 2011, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è soppresso.

Art. 17.

Il funzionario che attualmente ricopre il posto di « capo dell'Ufficio studi e ricerche ottico-scientifico » (gruppo *A*, grado 8°), è trasferito, con la propria anzianità, nel grado 8° (fisico o ingegnere elettrotecnico principale) del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali, di cui al precedente art. 3.

Art. 18.

Gli impiegati appartenenti ai soppressi ruoli dei Personali civili tecnici del Regio istituto idrografico, delle Costruzioni navali e meccaniche, delle Direzioni armi ed armamenti navali e delle Direzioni ed Uffici del genio militare per la Regia marina saranno collocati, col proprio grado ed in base all'anzianità di grado, nel ruolo del « Personale dei capi tecnici della Regia marina » (gruppo *B*) istituito col precedente articolo 7.

Gli impiegati iscritti nei soppressi ruoli dei disegnatori tecnici per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche, per le Direzioni armi ed armamenti navali e per le Direzioni ed Uffici del genio militare per la Regia marina saranno collocati, col proprio grado ed in base all'anzianità di grado, nel ruolo del « Personale dei disegnatori tecnici della Regia marina » (gruppo *B*) istituito col precedente art. 8.

A parità di anzianità di grado l'ordine di collocamento nei nuovi ruoli degli impiegati di cui ai precedenti comma sarà stabilito secondo le norme contenute nell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 19.

Dopo l'attuazione dei trasferimenti di cui al precedente art. 18 l'Amministrazione militare marittima ha facoltà di lasciare vacanti nel ruolo del « Personale dei capi tecnici della Regia marina » (gruppo *B*) un posto di capo tecnico principale (grado 8°) e due posti di primo capo tecnico (grado 9°) per conferirli mediante concorso per titoli fra il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *B* che rivesta grado non inferiore al 9°.

Art. 20.

All'atto della costituzione dei nuovi ruoli del « Personale degli aiutanti capi tecnici » e del « Personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina », di cui ai precedenti articoli 9 e 10, i posti dei gradi 9°, 10° e 11° dei ruoli predetti saranno conferiti mediante concorsi per titoli o per esami fra il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che rivesta lo stesso grado o grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 21.

All'atto dell'entrata in vigore della tabella organica stabilita per il ruolo del Personale dei contabili della Regia marina dall'art. 6 e prima di procedere alla conseguenti promozioni, il Ministro per la marina, in deroga all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 3 febbraio 1936, n. 189, ha facoltà di trasferire nel grado di contabile principale (grado 9°) del ruolo transitorio dei contabili della Regia marina (gruppo *C*) un numero di impiegati di grado 9° del Personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (gruppo *C*), non superiore a cinque.

I predetti trasferimenti si effettuano a domanda, previo riconoscimento da parte del Consiglio di amministrazione dell'idoneità degli impiegati alle mansioni proprie del personale dei contabili.

Gli impiegati trasferiti saranno collocati nel ruolo transitorio dei contabili della Regia marina in base alla loro anzianità di grado; a parità di anzianità di grado il loro collocamento sarà stabilito secondo le norme di cui all'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 22.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi da bandire non oltre il 31 dicembre 1943 nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della Regia marina si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che, alla data del presente decreto, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 23.

Gli aumenti di organico stabiliti dal presente decreto hanno immediata attuazione limitatamente alla metà dei posti previsti per i singoli ruoli e gradi e decorrenza 1° luglio 1942-XX per la parte rimanente; peraltro nel grado 5° sono totalmente attuabili dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nella determinazione della metà le frazioni di unità sono considerate intere ed attribuite a quella parte degli aumenti di organici che hanno immediata attuazione.

Per i ruoli di nuova formazione previsti dagli articoli 7 e 8 sono considerate aumenti di organico, agli effetti del presente articolo, le eccedenze di posti che detti ruoli presentano nei singoli gradi rispetto al numero complessivo di posti già esistenti nei singoli gradi dei ruoli che sono stati correlativamente soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 435, *foglio* 29. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 9 maggio 1941-XIX.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Michele », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Antonia fu Francesco, al foglio di mappa 22, particella 192, per la superficie di Ha. 0.22.54 e con l'imponibile di L. 29,30.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Margherita fu Francesco, con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Gravante Rosaria fu Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 600 (seicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *maggio* 1941-XIX
*Registro n.* 10 *Finanze, foglio n.* 118. — D'ELIA

(2682)

---

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cervaro » nel Tavoliere di Puglia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cervaro », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Ar-

bore Letizia di Gennaro maritata Damiano, alla partita 108, foglio di mappa 183, particella 25, per la superficie di ettari 30.77.65 e con l'imponibile di L. 2616.

Il fondo confina: a nord, con terreni della signora Diurno Angela fu Antonio; ad est, con proprietà Russo Guglielmo; a sud, con proprietà Sanità Giuditta e Russo Guglielmo; ad ovest, con il succitato tratturo Ordona-Lavello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cervaro » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 78.000 (settantottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno* 1941-XIX
*Registro n.* 11 *Finanze, foglio n.* 76. — D'ELIA

(2680)

---

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 giugno 1941-XIX.

**Istituzione del Tribunale militare di guerra presso il Comando del corpo d'armata autotrasportabile.**

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 Codice penale per l'esercito;

Ordina:

Art. 1.

**E costituito, a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX, un Tribunale militare di guerra presso il Comando del corpo d'armata autotrasportabile, che è composto e funziona con le norme stabilite per i Tribunali militari d'armata.**

Art. 2.

Le attribuzioni spettanti, secondo le leggi vigenti, al comandante dell'Armata, sono devolute per quanto concerne il Tribunale preveduto dall'articolo precedente, al comandante del Corpo d'armata presso cui il Tribunale è costituito.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore dalla data di cui all'art. 1.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 giugno 1941-XIX

(2714) MUSSOLINI

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1941-XIX - N. 145**

| | Cambio ufficiale | Cambio compensazione | Cambio indicativo |
|---|---|---|---|
| Argentina (peso carta) | 4,51 | — | — |
| Belgio (belgas) | — | 3,0534 | — |
| Bolivia (boliviano) | — | — | 0,3325 |
| Brasile (milreis) | — | — | 0,9786 |
| Bulgaria (leva) | — | 23,20 (1 | — |
| Canadà (dollaro) | — | — | — |
| Cile (peso) | — | — | 0,665 |
| Danimarca (corona) | — | 3,6680 | — |
| Egitto (lira eg.) | — | — | — |
| Equador (sucre) | — | — | 1,33 |
| Estonia (corona) | — | 4,6970 | — |
| Finlandia (marka) | — | 38,91 | — |
| Francia (franco) | — | — | 42,786 |
| Germania (reichmark) | 7,6045 | 7,6045 (1) | — |
| Giappone (yen) | — | — | 4,4762 |
| Grecia (dracma) | — | — | — |
| Inghilterra (sterlina) | — | — | 75,572 |
| Islanda (corona) | — | — | 3,0679 |
| Lettonia (lat) | — | 3,6751 | — |
| Lituania (litas) | — | 3,3003 | — |
| Messico (peso) | — | — | 3,895 |
| Norvegia (corona) | — | 4,3374 | — |
| Olanda (fiorino) | — | 10,1297 | — |
| Perù (soles) | — | — | 2,8975 |
| Polonia (zloty) | — | 381,68 | — |
| Portogallo (scudo) | 0,7670 | — | — |
| Romania (leu) | — | 10,5263 | — |
| Slovacchia (corona) | — | 65,66 | — |
| Spagna (peseta) | — | 169,40 | — |
| S. U. America (dollaro) (nom). | 19 — | — | — |
| Svezia (corona) | 4,53 | 4,5290 | — |
| Svizzera (franco) | 441 — | 441 — | — |
| Turchia (lira T) | — | 15,29 | — |
| Ungheria (pengo) | — | 3,85205 | — |
| U.R.S.S. (rublo) | — | — | — |
| Uruguay (pesos) | — | — | 8,2175 |
| Venezuela (bolivar) | — | — | 5,2250 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 76,15 |
| Id. 3,50 % (1902) | 73,025 |
| Id. 3 % lordo | 53,225 |
| Id. 5 % (1935) | 92,95 |
| Redimibile 3,50 % (1934) | 73 — |
| Id. 5 % (1936) | 94,675 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 95,75 |
| Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943 | 97,725 |
| Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 97,35 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944) | 99,10 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949) | 99,60 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950) | 99,80 |

(1) Dal 1° luglio.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico**

Elenco N. 19

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Naz. 5 % | 17440 | 10 — | Bossola *Elena* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Balocco Maria fu Antonio, ved. di Bossola Andrea, dom. a Vercelli, vincolato d'usufrutto a favore di Balocco Maria fu Antonio vedova Bossola. | Bossola *Domenica-Giuseppina* fu Andrea, minore, ecc. come contro. |
| P. R. 3,50 % già 5 % | 158064 | 112 — | Cassinelli Francesco fu Giacomo, Cassinelli *Enrico* ed Antonio fu Venanzio, dom. a Roma, eredi indivisi di Cassinelli Luigi fu Stefano, con usufrutto a Cassinelli Isabella fu Luigi, moglie di Bignardelli Pilade, dom. a Roma. | Cassinelli Francesco fu Giacomo, Cassinelli *Gian-Battista-Federico* ed Antonio fu Venanzio, ecc. come contro. |
| P. Naz. 5 % | 40495 | 50 — | Giusto Mirko di Carlo, dom. in Padova. | Giusto Mirko di Carlo *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Padova. |
| Rendita 5 % | 19366 | 120 — | *Toracca* Raffaella e Stefania di Silvio e di Maggiani Camilla, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lucca. | *Torracca* Raffaella e Stefania di Silvio e di Maggiani Camilla, minori, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 316293 | 3.643,50 | Cirio Oreste-Clemente fu Pietro, dom. a Torino, con usufrutto a *Vayro Maria* fu *Giovanni* vedova Cirio Pietro, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a *Vayra Irene-Maria* fu *Giovanni-Battista*, ecc., come contro. |
| Id. | 316294 | 3.643,50 | Cirio Carlotta fu Pietro, moglie di Toesca di Castellazzo Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a *Vayro Maria* fu *Giovanni* vedova Cirio Pietro, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a *Vayra Irene-Maria* fu *Giovanni-Battista* ved. Cirio Pietro, dom. a Torino. |
| Id. | 430820 | 3.643,50 | Toesca di Castellazzo Carlo fu Gioacchino, dom. a Torino, con usufrutto a *Vayro Maria* fu *Giovanni* ved. Cirio Pietro, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a *Vayra Irene-Maria fu Giovanni-Battista* ved. Cirio Pietro, dom. a Torino. |
| Cons. 3,50 % | 242374 | 35 — | Belmondo *Stefano* fu Paolo, dom. in Argentera (Cuneo). | Belmondo *Bartolomeo-Stefano* fu Paolo, dom. in Argentera (Cuneo). |
| Id. | 270616 | 17,50 | Come sopra, dom. in Prazzo (Cuneo). | Come contro, dom. in Prazzo (Cuneo). |
| Id. | 354091 | 17,50 | Come sopra, dom. in Sambuco (Cuneo). | Come contro, dom. in Sambuco (Cuneo). |
| P. R. 3,50 % | 231075 | 126 — | Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo). | Come contro. |
| Id. | 480372 | 140 — | Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo). | Come contro. |
| Id. | 494872 | 140 — | Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo). | Come contro. |
| Id. | 494873 | 140 — | Come sopra, dom. in Pietraporzio (Cuneo). | Come contro. |
| Cons. 3,50 % | 682532 | 52,50 | Audisio Enrichetta fu Carlo, ved. di Occhiena *Giacomo*, dom. a Verrua Savoia (Torino). | Audisio Enrichetta fu Carlo, ved. di Occhiena *Battista-Giacomo*, dom. a Verrua Savoia (Torino). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 717364 | 35 — | Molino Maddalena fu *Giulio-Angelo*, vedova di Giuseppe Cornaglia e moglie in seconde nozze di Carlevero Antonio, dom. a S. Pietro frazione del comune di S. Damiano d'Asti. | Molino Maddalena fu *Giacomo*, ecc. come contro. |
| P. R. 3,50 %<br>Id.<br>Cons 3,50 % | 411751<br>411752<br>827860 | 2.289 —<br>630 —<br>66,50 | Ferraris di Celle *Alessandro-Mario* di Federico, dom. in Torino, vincolato d'usufrutto. | Ferraris di Celle *Luigi-Michele-Alessandro* di Federico, dom. in Torino, vincolato d'usufrutto. |
| P. R. 3,50 % | 470582 | 143,50 | Ferraris di Celle *Alessandro-Luigi* di Federico, dom. in *Roma*, vincolato d'usufrutto. | Ferraris di Celle *Luigi-Michele-Alessandro* di Federico, dom. in *Torino*, vincolato d'usufrutto. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO d'iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Naz. 5 %<br>Id. | 10160<br>20292 | 70 —<br>140 — | Landi *Mazzino* fu Secondo, dom. a Seattle (U.S.A.) | Landi *Umberto-Mazzino* fu Secondo, dom. a Seattle (U.S.A.). |
| P. R. 3,50 % | 39241 | 91 — | Airola Irene fu Andrea, *nubile*, dom. a Mathi (Torino). | Airola Irene fu Andrea, *minore sotto la patria potestà della madre Ameiis Geltrude fu Ignazio ved. Airola*, dom. a Mathi (Torino). |
| P. Naz. 5 % | 9111 | 85 — | Verna *Giacomo-Andrea* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Viretti Maria fu Giacomo, ved. di Verna Domenico, dom. in Torino. | Verna *Andrea-Giacomo* fu Domenico, minore, ecc., come contro. |
| Rendita 5 %<br>Id. | 81015<br>81016 | 12.600 —<br>65 — | Romano *Gina* fu Girolamo, minore sotto la tutela di Romano Rosaria fu Carlo, dom. a Sulmona (L'Aquila). | Romano *Luigia-Maria* fu Girolamo, minore sotto la tutela di Romano Rosaria fu Carlo, dom. a Sulmona (L'Aquila). |
| Cons. 3,50 % | 479901 | 66,50 | Gnocchi *Claudina* di Camillo, moglie di Bellati Domenico, dom. a Sannazaro dei Burgondi (Pavia), vincolato. | Gnocchi *Marianna-Rosa-Claudina* di Camillo, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 480260 | 1.120 — | Bellavita *Adele*, Anna, Vittoria ed Elena fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Bergantino Luisa, dom. a Napoli in parti uguali. | Bellavita *Adelaide*, Anna, Vittoria ed Elena fu Luigi, ecc., come contro. |
| P. Naz. 5 %<br>Id. | 33219<br>24030 | 1.285 —<br>1.170 — | Morello *Orsola* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Ingrassia Michela fu Giacomo vedova Morello, dom. in Palermo. | Morello *Lina-Orsola* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 414750 | 1.750 — | Azara *Maria* di Giulio, nubile, dom. in Livorno. | Azara *Anna-Maria* di Giulio, nubile, dom. in Livorno. |
| Rendita 5 % | 177739 | 2.110 — | Del *Vecchio* Livia di Nicola, *moglie* di Longo Paolo di Luca, dom. a Solofra (Avellino), vincolato come dote della titolare. | Del *Vacchio* Livia di Nicola, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Longo Paolo di Luca, dom. a Solofra (Avellino), vincolato come dote della titolare. |
| P. Naz. 5 % | 21630 | 50 — | Rossotti Laura fu *Pietro*, nubile, dom. a Torino. | Rossotti Laura fu *Giovanni*, nubile, dom. a Torino. |
| Id. | 29820 | 200 — | Ferrari Luigi fu *Giovanni* Giacomo, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), ipotecata per cauzione postale dovuta da *Ferrari Luigia* di Luigi, moglie di Sogno Domenico. | Ferrari o *Ferraris* Luigi fu *Giacomo*, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), ipotecata per cauzione postale dovuta da *Ferraris Angela-Rosa-Enrichetta-Luigia* di Luigi, moglie di Sogno Domenico. |
| P. R. 3,50 % | 229171 | 49 — | Artale-Aiello *Silvia* fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Aiello Giovanna ved. Artale-Cambria Nicolò, dom. in Catania. | Artale o *Artale-Aiello Teresa* fu Nicolò, minore, ecc. come contro. |
| Id. | 71691 | 59,50 | Ciamberlini *Giustina* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Fraticelli Anna-Maria fu Mariano, ved. Ciamberlini Giacomo, dom. a Macerata. | Ciamberlini *Agostina* fu Giacomo, minore, ecc. come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 789923<br>812277 | 105 —<br>840 — | Civera Luigia fu Angelo, ved. Sobrito Giovanni, dom. a Chieri, con usufrutto a Civera Lucia fu Domenico, ved. di *Maggiora* Giuseppe, dom. a Chieri. | Come contro, con usufrutto a Civera *Domenica-Lucia* fu Domenico, ved. di *Maggiore* Giuseppe, dom. a Chieri. |
| Id.<br>Id. | 789888<br>812278 | 105 —<br>840 — | Civera Lucia fu Angelo, moglie di Lasero Andrea, dom. a Torino, con usufrutto a Civera Lucia fu Domenico, vedova di *Maggiora* Giuseppe, dom. a Chieri (Torino). | Come contro, con usufrutto a Civera *Domenica-Lucia* fu Domenico, ved. di *Maggiore* Giuseppe, dom. a Chieri (Torino). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 384941 | 35 — | Scatena Argentina di Guido, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vecchiano (Pisa), con usufrutto a Capitani *Graziosa* fu Ranieri, ved. Lomi Narciso, dom. a Pisa. | Come contro, con usufrutto a Capitani *Maria-Aristea-Vittoria-Graziosa* fu Ranieri vedova Lomi Narciso, dom. a Pisa. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 giugno 1941-XIX

*Il direttore generale*: POTENZA

(2402)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concorso a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso in data 1° maggio 1941-XIX a 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

**Notificazione di concorso per titoli a 10 posti di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo**

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alla nomina di n. 10 tenenti in servizio permanente nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso i laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, in chimica industriale o in fisica che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante all'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani e di razza non ebraica:
*b*) essere iscritti al P.N.F.;
*c*) risultare di buona condotta pubblica e privata;
*d*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

con ambo gli occhi: V=1/2=0,50;
con l'occhio peggiore: V=1/4=0,25.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

A parità di altri titoli, costituiranno titolo di preferenza, nell'ordine sottoindicato:

*a*) la laurea in ingegneria navale e meccanica;
*b*) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesca) da documentarsi;
*c*) titoli speciali riferentisi a pubblicazioni o a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) è riservata alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i candidati, che abbiano dichiarato di conoscere lingue estere, ad una prova pratica, consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del Personale e dei Servizi militari - Divisione Stato Giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;
*b*) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese, e il giorno dell'iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Questo ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

*c*) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita) di data non anteriore al 10 marzo 1940;
*d*) diploma originale di laurea, oppure la copia autenticata di esso, rogata dal Regio notaio;
*e*) certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato;
*f*) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);
*g*) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia, nonchè un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 17 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
*h*) certificato generale negativo del casellario giudiziario;
*i*) certificato di buona condotta, rilasciato dalla autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;
*l*) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio matricolare;
*m*) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;
*n*) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante.

Nel contesto della domanda il candidato dovrà specificare le prove facoltative alle quali desidera essere ammesso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*) ed *i*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione. I concorrenti ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M. V. S.N. in servizio permanente effettivo. od impiegati dello Stato, in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dai documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione incaricata.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato dal 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Anche questo termine dovrà in ogni caso scadere almeno cinque giorni prima della data di inizio delle prove scritte di esame.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può, inoltre, essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nel precedente art. 7 e nei due ultimi comma dell'art. 6.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di legge.

Art. 10.

La verifica dei titoli e la compilazione della graduatoria degli idonei saranno eseguite da una Commissione speciale, che sarà nominata dal Ministro per la marina.

Detta Commissione, in via preliminare, stabilirà i criteri generali da seguire e potrà stabilire coefficienti da applicare ai risultati degli esami sostenuti dagli aspiranti nel quinquennio di studi superiori e per l'abilitazione. Essa potrà inoltre stabilire, sempre in via preliminare, un minimo di votazione, così per gli esami speciali come quelli di laurea e di abilitazione, al disotto del quale non sarà dichiarata l'idoneità alla nomina.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni 6, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in 2ª classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia accademia navale.

Essi possono essere, quindi, inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università del Regno per completare la loro cultura professionale.

Dopo il corso teorico, gli ufficiali seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Art. 14.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in Capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

(2716)

## MINISTERO DELLA MARINA

### Concorso a 25 posti di tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934 e 21 ottobre 1934, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1° maggio 1941-XIX per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

---

### Notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

In base al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII, è aperto un concorso per esami alla nomina di n. 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 12 settembre 1934, modificato con decreto Ministeriale in data 21 ottobre 1934.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

*b*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*c*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diotrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse «Istruzioni». Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare e la eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma *l*). Le domande dovranno in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituto da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche a fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga su limite massimo di età;

*c*) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

*d*) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

*e*) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*f*) stati dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

*g*) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia, nonchè certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

*h*) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

*i*) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

*l*) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse «Istruzioni», nonchè i documenti comprovanti gli eventuali titoli preferenziali di cui al secondo periodo del precedente art. 5 ed all'art. 18 — 2° comma — delle annesse «Istruzioni»;

*m*) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

*n*) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al secondo periodo del precedente art. 5 ed all'art. 18 — 2° comma — delle annesse «Istruzioni», che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove pratiche.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 7 e dell'art. 8.

Art. 10.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 13.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di sanità militare e marittima).

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

**Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo**

*(approvati con decreti Ministeriali 12 settembre e 21 ottobre 1934).*

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;
2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

*a*) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

*b*) quattro pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria ed una di preparazione anatomica.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

*a*) esame dei titoli scientifici;
*b*) esame dei titoli di carriera;
*c*) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e
i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestibiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di preparazione anatomia, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltà di lingua estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;
2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;
3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di punti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) ESAMI SCRITTI *di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione; ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali, alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idonetà e di merito di ciascun scritto.

2) PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO.

Art. 21.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, sucessivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

*a)* osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

*b)* di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

*c)* di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

*Medicina operatoria.*

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione - Disarticolazione dell'alluce (traso-metatarsea).

2° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice carpo-metacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

7° Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

*a)* i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame.

*b)* verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alla tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

*c)* ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande relative a quanto egli ha eseguito.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

4) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

*Preparazioni anatomiche.*

Art. 23.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione) sono le seguenti:

1° Regione media del collo sopra e sotto ioidea;
2° Regione carotidea e sternocleidomastoidea;
3° Regione sopraclavicolare o succlavia;
4° Regione ascellare;
5° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
6° Regione addominale antero-laterale;
7° Regione inguino-crurale;
8° Regione crurale e femorale anteriore;
9° Regione glutea;
10° Regione poplitea;
11° Regione antero-esterna della gamba;
12° Regione posteriore della gamba e plantare.

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli qui sopra elencati ed eseguirà la preparazione sorteggiata.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Quando l'esaminando avrà esaurito il tempo che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15 minuti per fare la dimostrazione del lavoro compiuto.

In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti anatomici, la funzione, ed infine esporrà anche le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata.

Al termine della dimostrazione del lavoro all'esaminando potranno essere rivolte delle domande relativamente alla anatomia della regione preparata.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

**(2718)**

## MINISTERO DELLA MARINA

### Concorso a 90 posti di ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina di 90 ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:

Maggiori 20.
Capitani 30.
Tenenti 30.
Sottotenenti 10.

Art. 2.

Il Ministero della marina ha facoltà di nominare, in relazione alle esigenze del servizio, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, un numero maggiore di ufficiali medici di complemento dei gradi suindicati, secondo la graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

---

### Notificazione di concorso per titoli per la nomina di 90 ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina di 90 Ufficiali medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo, così ripartiti:

Maggiori 20.
Capitani 30.
Tenenti 30.
Sottotenenti 10.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani ed albanesi in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme legislative per la nomina ad ufficiale medico di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo (norme che si riportano allegate alla presente notificazione), che siano di razza non ebraica e non abbiano superato i prescritti limiti di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno chiaramente specificare nella domanda il grado a cui aspirano ad essere nominati. Il Ministero si riserva tuttavia la facoltà di assegnare ad essi, previa loro accettazione, gradi di ufficiali inferiori a quello richiesto, secondo le risultanze dei titoli e delle graduatorie.

Art. 4.

Le domande d'ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e corredate dei seguenti documenti, legalizzati dalle competenti autorità:

*a*) certificato di cittadinanza italiana o albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli);

*b*) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario, se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal Segretario Federale o dal vice Segretario Federale o dal Segretario Federale amministrativo della provincia a cui il fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci Giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

*c*) estratto del registro degli Atti di nascita (non è ammesso il certificato), di data posteriore al 10 marzo 1940;

*d*) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

*e*) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

*f*) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da Regio notaio;

*g*) certificato di esame di stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*h*) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del testo unico sugli Ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819 a seconda del grado a cui il concorrente aspira. Inoltre, i concorrenti potranno aggiungere altri speciali titoli di carriera o professionali o scentifici, eventualmente posseduti;

*i*) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve, invece, esibire l'estratto matricolare;

*l*) fotografia con firma debitamente autenticata;

I documenti indicati alle lettere *a*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti Ufficiali di complemento o impiegati dello Stato in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*).

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alla prescrizione della vigente legge sul bollo.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione neppure le domande per la nomina ad Ufficiale medico di complemento della Regia marina, già presentate prima della data della presente notificazione. Esse dovranno essere nuovamente prodotte e documentate con le modalità e nei termini ora prescritti.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa o nei possedimenti italiani dell'Egeo o all'Estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'esame dei titoli da parte della Direzione generale di sanità militare marittima.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data di inizio dell'esame dei titoli.

Art. 5.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 4.

Art. 6.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Art. 7.

Il Ministero della marina, in base all'art. 48 della legge 11 marzo 1926, n. 397, si riserva di richiamare in servizio di prima nomina i vincitori del concorso, per un periodo variabile dai 3 ai 6 mesi.

Art. 8.

Il Ministero della marina ha facoltà di nominare, in relazione alle esigenze del servizio, un numero maggiore di ufficiali dei gradi suindicati, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria e secondo la graduatoria stessa.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

---

**Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819.**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 6.

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

*a*) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

*c*) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

*d*) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

*e*) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7.

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 12.

*Ufficiali medici.*

Possono concorrere alla nomina di ufficiale medico di complemento della Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

*a*) i professori straordinari ed ordinari di Università, sia Regie che libere;

*b*) il vice direttore generale della Sanità pubblica;

*c*) i professori incaricati ufficiali stabili;

*d*) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della Sanità pubblica del Regno;

*e*) i medici provinciali di 1ª classe;

*f*) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

*g*) i liberi docenti che, pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale;

*h*) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito, fin dalla data d'iscrizione nei ruoli, il diploma rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purchè contino non meno di 15 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali.

Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

*a*) i medici laureati da non meno di 15 anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

*b*) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

*c*) gli aiutanti di clinica che, pur non essendo liberi docenti, abbiano almeno due anni di carica;

*d*) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame;

*e*) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito il diploma, fin dalla data dell'iscrizione nei ruoli, rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di concorso per esame, purchè contino almeno otto anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali.

Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Un primo esame dei titoli, che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel presente articolo, è devoluto alla Direzione centrale di Sanità militare marittima.

Art. 25.

Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado che, indipendentemente dall'anzianità, siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta gli articoli 3 e 4, possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2717)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* · SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.